

	Dott. GABRIELE CARRESI NOTAIO <i>Rep. 306.462</i> <i>Fasc. 41.004</i>	
	VERBALE DI ASSEMBLEA	Reg.to a Firenze-Atti Pubblici
	MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE	il 25/05/2021
	REPUBBLICA ITALIANA	al numero 22096
	L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di mag-	serie 1T
	gio in Borgo San Lorenzo, frazione Luco di Mugello, loc.	
	Grezzano, presso la sede dell'associazione, alle ore dieci	
	e quindici minuti.	
	Avanti a me dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San	
	Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Firenze, Pistoia e Prato,	
	è comparso	
	- Landi Luigi, nato a Borgo San Lorenzo (Fi) il 21 giugno	
	1965 e ivi residente in Via Torelli n. 20 Luco di Mugello	
	C.F. LND LGU 65H21 B036Z.	
	Comparente, della cui identità personale io Notaio sono cer-	
	to, il quale dichiara, sotto personale responsabilità, di	
	non essere, nemmeno per relazione, persona politicamente e-	
	sposta e dichiara di agire non in proprio ma in qualità di	
	Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante	
	della Associazione denominata "GRUPPO d'ERCI" con sede in	
	Borgo San Lorenzo, frazione Luco di Mugello, via Traversi n.	
	93, codice fiscale 90000750480 e Partita IVA 04643200480, e-	
	sistente fino dall'anno 1968, ma legalmente costituita con	
	atto ai rogiti del notaio Renzo Chiavistelli di Firenze in	

	data 4 febbraio 1982, registrato a Borgo San Lorenzo il 19	
	febbraio 1982 al numero 311 vol. 179 mi dichiara che è qui	
	convocata l'Assemblea degli associati di detta associazione	
	per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) Adeguamento dello Statuto alle nuove norme della Legge	
	del Terzo Settore;	
	2) Varie ed eventuali.	
	In forza del vigente Statuto, assume la presidenza dell'As-	
	semblea il medesimo presidente il quale, chiama me Notaio a	
	fungere da segretario.	
	Il Presidente, constata e fa constare:	
	- che è qui riunita in questo luogo giorno e ora a seguito	
	di regolare convocazione a norma di statuto, l'assemblea de-	
	gli associati per deliberare sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Il Presidente, inoltre, constata e fa constatare che del con-	
	siglio direttivo sono presenti oltre a egli stesso Presiden-	
	te, i sigg. consiglieri:	
	Ciabattini Luciano, nato a Montevarchi (AR) il 20.06.1940 e	
	residente in Borgo San Lorenzo (FI) Via Don Margheri n. 4 -	
	Luco di Mugello Codice Fiscale CBT LCN 40H20 F6560;	
	Faini Paolo, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 22.11.1968 e	
	residente in Borgo San Lorenzo (FI) Località Grezzano n. 70	
	Codice Fiscale FNA PLA 68S22 B036E;	

	Landi Carlo, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 15.08.1937 e	
	residente in Borgo San Lorenzo (FI) Via G. Traversi n. 27 -	
	Luco M.llo Codice Fiscale LND CRL 37M15 B036H, vice presiden-	
	te;	
	Braschi Luigino, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 30.08.1942	
	e residente in Borgo San Lorenzo (FI) Piazza Castelvechio	
	n. 8, Codice Fiscale BRS LGN 42M30 B036R;	
	Landi Marcello nato Borgo San Lorenzo il 26 agosto 1939, ivi	
	residente via della Repubblica n. 82, c.f. LND MCL 39M26	
	B036T;	
	- che sono presenti e rappresentati n. 22 (ventidue) associa-	
	ti - di cui 6 (sei) per delega - su un totale di 34 (trenta-	
	quattro) associati, come da scheda presenze agli atti del-	
	l'Associazione, e che gli associati presenti e rappresenta-	
	ti, sono in regola con il versamento della quota associati-	
	va, e pertanto che, a norma di legge e del vigente statuto,	
	l'assemblea è atta a deliberare.	
	Il Presidente espone agli intervenuti che si rende necessa-	
	ria la riformulazione dello Statuto dell'Associazione al fi-	
	ne di adeguare lo stesso alla nuova normativa riguardante	
	gli "Enti del Terzo Settore", con particolare riferimento an-	
	che:	
	A) alla modifica della denominazione di cui all'articolo 1,	
	comma 1, dello statuto stesso che così diviene:	
	"Art. 1) Denominazione, sede, durata	

	1.1 E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117	
	(in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o C.T.S.)	
	e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative dispo-	
	sizioni di attuazione, un'Associazione avente la seguente de-	
	nominazione "GRUPPO D'ERCI" A.P.S., da ora in avanti denomi-	
	nata "associazione" o "gruppo"."omissis;	
	B) ed una integrale riformulazione dello statuto dell'asso-	
	ciatione, del quale tutti i presenti si dichiarano edotti e	
	del quale la rag. Maria Pia Naldi da lettura all'assemblea.	
	L'Assemblea, udito tutto quanto sopra, delibera all'unani-	
	mità dei presenti col voto favorevole dei presenti espresso	
	in modo palese di approvare, in toto, il nuovo testo dello	
	Statuto.	
	Quindi il Presidente mi consegna detto nuovo testo di Statu-	
	to che allego al presente atto sotto lettera A), come sopra	
	letto all'assemblea.	
	Con riferimento al punto 2) degli argomenti all'ordine del	
	giorno, che prevede "varie ed eventuali", il Presidente fa	
	presente all'assemblea che sarebbe opportuno, approfittando	
	della presente assemblea, spostare la sede dell'associazio-	
	ne, sempre nel Comune di Borgo San Lorenzo ma in via Traver-	
	si n. 82/b, frazione Luco di Mugello e quindi di modificare	
	il comma 2 dell'articolo 1 dello statuto (Denominazione, se-	
	de, durata) indicando solo il Comune della sede, così come	
	previsto dalla normativa vigente, che così diviene:	

	"....omissis....	
	1.2 La sede legale dell'associazione è stabilita nel Comune	
	di Borgo San Lorenzo. Le variazioni di indirizzo della sede	
	legale nell'ambito dello stesso Comune non costituiscono mo-	
	dificazione dello statuto, ma comportano l'obbligo di comuni-	
	cazione agli uffici competenti da parte dell'organo ammini-	
	strativo.omissis.....".	
	L'assemblea delibera all'unanimità dei presenti col voto	
	favorevole, espresso in modo palese, di approvare lo sposta-	
	mento della sede dell'associazione in "BORGO SAN LORENZO,	
	VIA TRAVERSI N. 82/B, FRAZIONE LUCO DI MUGELLO".	
	Niente altro essendoci da deliberare l'assemblea si scio-	
	glie ed il presente verbale si chiude essendo le ore dieci e	
	quarantacinque minuti.	
	L'assemblea autorizza il presidente ad apportare allo statu-	
	to oggi approvato, tutte quelle modifiche che dovessero esse-	
	re richieste dagli Enti preposti in fase di approvazione del-	
	lo stesso.	
	Le spese del presente atto sono a carico della associazione	
	e si chiedono le agevolazioni previste dal D. Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117, s.m.i. per le associazioni di volontariato (e-	
	senzione da imposta di registrazione e di bollo).	
	Il comparente dichiara di avere conferito al Notaio che ri-	
	ceve l'atto l'incarico per la stipula; che il titolare effet-	
	tivo dei rapporti di cui al presente atto coincide con il	

[illegible]

STATUTO ASSOCIAZIONE “GRUPPO D’ERCI” A.P.S.

Art. 1) Denominazione, sede, durata

1.1 E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o C.T.S.) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un’Associazione avente la seguente denominazione “GRUPPO D’ERCI” A.P.S. Da ora in avanti denominata “associazione” o “gruppo”.

1.2 La sede legale dell’associazione è stabilita nel comune di Borgo San Lorenzo. Le variazioni di indirizzo della sede legale nell’ambito dello stesso comune non costituiscono modificazione dello statuto, ma comportano l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte dell’organo amministrativo.

1.3 L’associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2) Scopo, finalità e oggetto sociale

2.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.2. L’associazione intende svolgere le attività riconducibili alla lettera i) ed f) del comma 1) dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Lo scopo dell’associazione, in particolare, ha come finalità:

a) Gestione e valorizzazione di “Casa d’Erci”, iniziata nel 1968, mediante la ricerca, la conservazione e lo studio di materiale storico-documentario del nostro ambiente al fine di ampliare e rendere utilizzabile dal pubblico la documentazione, raccolta e sistemata presso il Museo Casa d’Erci e in altre sedi, costituita da prodotti della cultura materiale e altre testimonianze dell’ambiente rurale della nostra zona ed aree limitrofe.

b) Il Gruppo intende promuovere o collaborare a studi, incontri, convegni ed ogni altra attività volta ad incrementare la conoscenza storica della civiltà contadina e, con essa, le possibilità di sviluppo democratico, sociale e culturale dell’ambiente attuale;

c) mettere a disposizione di gruppi scolastici o di insegnanti un luogo, dei locali, del materiale documentario, utili in caso di gite, ricerche, programmi di studio, lavoro etc.;

d) mantenere e sviluppare le attività di ricerca, di conservazione, di studio, di allestimento espositivo presso il Museo di Casa d’Erci e altre sedi, di gestione ad uso pubblico, del patrimonio di materiale storico e documentario e quant’altro in proprietà dell’Associazione o ad essa affidato,

e) provvedere alla manutenzione della “Casa d’Erci” ed alla sua più opportuna sistemazione; ciò, ovviamente, in accordo con il locatore e nel rispetto delle leggi vigenti. A questo proposito il “GRUPPO” si impegna a fornire la collaborazione necessaria ed a ricercare tutti i possibili contributi da parte di persone o Istituzioni interessate, anche facendo parte della rete –Museo diffuso- del Sistema Museale Mugello-Montagna Fiorentina.

Allegato A)

fascicolo 41.004

2.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, individuate dall'organo amministrativo. Comunque, dette attività sono poste in essere quale fonte di autofinanziamento per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2.4 L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del C.T.S. anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3) Associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S. (art. 35 comma 1). Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, che intendono collaborare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le finalità.

Sono associati coloro che partecipano attivamente alle iniziative del "Gruppo" e si impegnano al versamento della quota associativa annuale e possono ricoprire incarichi all'interno dell'associazione.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se in possesso);
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le domande di nuovi associati devono essere esaminate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono comunicate per e-mail o raccomandata a mano.

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

3.3 Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con i disposti statutari.

3.4 Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti e a termine.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

4.1 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Nel caso in cui il socio tenga comportamenti difformi dagli scopi dell'Associazione o che i medesimi rechino pregiudizio e danno al patrimonio, all'attività o all'immagine dell'Associazione lo stesso potrà essere sospeso previa delibera del Consiglio Direttivo.

4.2 Gli associati cessano inoltre di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- per decesso.

Le dimissioni da socio diventano operative dalla data della delibera dell'Assemblea che le accetta e in ogni caso entro 60 giorni dalla presentazione della lettera di dimissioni.

Contro ogni provvedimento di esclusione comunicato per lettera o e-mail o raccomandata a mano è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni. Sul ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

4.3 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4.4 Ogni socio, sia persona fisica che Ente del Terzo Settore o Ente senza scopo di lucro, ha diritto di voto in assemblea.

Tale diritto può essere esercitato trascorsi un mese dalla delibera di ammissione a socio.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta e firmata, contenente il nome del rappresentante.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea ordinaria e non più di due deleghe in caso di Assemblea straordinaria.

4.5 Gli associati hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.6 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche di natura indiretta;

- Versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Organi dell'Associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:

-L'Assemblea dei Soci;

-Il Consiglio Direttivo, anche denominato organo di amministrazione;

-Il Presidente;

-L'Organo di Controllo.

5.2 Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6 Assemblea

6.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, di cui all'art. 3, in regola con lo Statuto, e può essere ordinaria e straordinaria.

6.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare agli associati mediante modalità cartacea o telematica e da affiggere nella sede operativa dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima e deve contenere il modello della delega.

6.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa.

6.4 Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Soci richieda la votazione a scrutinio segreto.

6.5 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

• 6.6 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 5

mesi dall'inizio dell'esercizio.

L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con almeno un terzo degli associati, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Se previsto, nomina l'organo di controllo.
2. Approva il bilancio di esercizio consuntivo;
3. Delibera sulla responsabilità degli organi associativi ai sensi art. 28 del C.T.S. e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
4. Delibera sull'esclusione degli associati;
5. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
6. esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché approva la relazione di missione sulle attività sociali svolte nell'esercizio precedente, presentata dal Consiglio Direttivo;
8. approva i Regolamenti interni;
9. delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

● **6.7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si renda necessario e quando la richiesta sia avanzata in forma scritta specificando l'ordine del giorno, da porre in discussione, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre il 50% dei soci in regola con il pagamento della quota annuale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea.

I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:

1. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
2. deliberare sulla sfiducia al Consiglio Direttivo;
3. deliberare su fatti di straordinaria amministrazione;
4. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione (Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati).

Art. 7 Consiglio Direttivo

7.1 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo con i compiti previsti dallo Statuto e, in generale, con il compito di dirigere l'attività del "Gruppo" in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la sospensione degli associati;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà o ad essa affidati.

7.2 Il Consiglio Direttivo è composto dai cinque ai sette membri iscritti all'associazione.

7.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente ed effettua le nomine agli altri incarichi secondo le competenze. Inoltre, il Consiglio Direttivo può delegare soci o soggetti terzi per specifici incarichi, stabilendone le modalità.

7.5 Nel Consiglio Direttivo sono previsti i seguenti incarichi specifici:

- un Presidente, eletto dal consiglio direttivo, che ha la rappresentanza legale del "Gruppo", lo rappresenta in giudizio, e dirige l'attività del Consiglio Direttivo e del "Gruppo", convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- un Vice Presidente che collabora con il Presidente nei suoi compiti, lo sostituisce quando ne ricorra la necessità, coordina le attività di ricerca storica; (in caso di mancanza di Presidente e vice-Presidente, il consigliere più anziano può assumere la Presidenza temporanea);
- un Segretario che redige i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, registra l'attività del "Gruppo", collabora con il Presidente;
- un Cassiere che registra il movimento finanziario del "Gruppo", provvede a riscossioni e pagamenti;
- un custode della "Casa" che dirige, controlla e coordina l'utilizzazione della "Casa d'Erci";
- un Responsabile dei lavori che dirige e controlla i lavori di sistemazione della "Casa d'Erci";
- un Responsabile del materiale documentario che dirige i lavori di restauro e la sistemazione del materiale stesso.

7.5 Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà tempestivamente alla nomina dei componenti mancanti, salvo non venga meno la maggioranza dei consiglieri ed in tal caso il Consiglio Direttivo decade e deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo organo amministrativo.

7.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre pre-

se con l'intervento della metà più uno dei componenti.

Art. 8 Organo di controllo

8.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

8.2 L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano nel caso di cessazione di un membro effettivo).

8.3 Essi sono nominati tra persone di comprovata competenza e professionalità, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

8.4 L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci, con sistema maggioritario oppure per acclamazione e/o con scheda separata da quella del Consiglio Direttivo nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo. I membri dell'Organo di Controllo possono essere rieletti.

8.5 Le prestazioni dei Componenti sono a titolo gratuito.

8.6 La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

8.7 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

8.8 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

8.9 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

8.10 L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

8.11 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8.12 L'Organo di Controllo ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

8.13 L'Organo di Controllo deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ed ogni Revisore ha diritto di partecipare a dette riunioni e di far verbalizzare le sue dichiarazioni.

Art. 9 Il patrimonio dell'Associazione

9.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, risultanti dai libri sociali e dagli inventari.

9.2 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 10 Risorse finanziarie e Patrimonio

10.1 Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali dei soci;
- contributi dei soci e sostenitori;
- contributi di privati e imprese;
- introiti della propria attività museale e laboratori didattici;
- contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- donazioni, lasciti ed eredità;

10.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche inoltre dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

10.3 Il Patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 12 Bilancio e amministrazione

12.1 L'esercizio sociale ha inizio dalla data del 1^a gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Per ciascun anno solare, l'organo di amministrazione predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale-, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale

delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di controllo, ove esistente, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell'Organo di controllo devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

12.3 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede sociale facendo richiesta scritta al Presidente.

Art. 13 Volontari

13.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

13.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

13.3 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 Rapporti di lavoro e di collaborazione

14.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea in sede straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 16 Rinvio

16.1 Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, il disposto del Codice Civile.

F.to Luigi Landi

F.to GABRIELE CARRESI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

[illegible]